

COMUNE DI CORTONA

Regolamento per la concessione di contributi a sostegno di attività, iniziative, manifestazioni intese a favorire la promozione della cultura e del turismo.

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. del

TITOLO I Contributi

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento, secondo il disposto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in applicazione del disposto dello Statuto Comunale, contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di Cortona di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, denominati di seguito semplicemente contributi, a favore dei soggetti di cui al successivo art. 4 per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale, di iniziative per la promozione della cultura e del turismo, come appresso specificato, di interesse generale e senza fini di lucro.

I contributi sono concessi per iniziative, attività o manifestazioni istituzionalmente previste dagli statuti dei soggetti beneficiari (contributi ordinari) e/o per singole iniziative, attività o manifestazioni occasionali o di carattere straordinario (contributi straordinari).

Rientra nella disciplina generale del presente Regolamento il conferimento del Patrocinio da parte del Comune di Cortona, di cui al successivo Titolo II.

Il presente regolamento non si applica:

A) alle sovvenzioni e ai contributi comunque denominati dovuti per leggi, statali e regionali e/o previsti da atti costitutivi e da convenzioni approvati dal Consiglio Comunale

B) all'attività dello spettacolo gestita dall'Accademia degli Arditi ,proprietaria del teatro Signorelli, ed all'attività museale dell'Accademia Etrusca, nei confronti delle quali per la loro rilevanza culturale, storica ed economica sono stati predisposti specifici atti amministrativi

C) alle iniziative autonome della Giunta Municipale per iniziative non prevedibili che sono comunque riconducibili agli obiettivi culturali e di pubblico interesse nei confronti delle quali sono predisposti specifici atti amministrativi.

Art. 2 - Natura dei contributi

1. Per contributi si intendono le erogazioni di denaro aventi un diretto valore economico accordate a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione, finalizzate a favorire attività o iniziative per le quali il Comune si accolla una parte soltanto dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute.

2. Il Comune può assumersi l'intero onere economico di iniziative, attività o manifestazioni di un soggetto terzo, qualora la stessa sia promossa dal soggetto terzo ed il Comune - in forza della sua peculiare rilevanza sociale e culturale e/o per la stretta correlazione con gli obiettivi ed i programmi dell'Amministrazione - decida di acquisire, con atto della Giunta Comunale la veste di co-promotore.

Art. 3 - Attività ammissibili al contributo

Le provvidenze e contributi di cui all'art. 1 sono concessi dall'Amministrazione Comunale a sostegno di attività, iniziative e manifestazioni intese a favorire la promozione e lo sviluppo della cultura e del turismo, anche mediante l'organizzazione di mostre, convegni, rassegne (teatrali, cinematografiche, musicali), pubblicazioni (su supporto tradizionale o digitale), con particolare riferimento:

- alla promozione dell'immagine del Comune, della tutela e della valorizzazione del suo patrimonio storico, architettonico, urbanistico, monumentale, ambientale.
- alle solenni celebrazioni di anniversari della storia e della tradizione nazionale e cittadina, di ricorrenze civili politiche e religiose.
- alla promozione delle politiche di aggregazione giovanile, di inserimento nel mondo del lavoro, di contrasto del disagio giovanile e di pari opportunità.
- alle manifestazioni e feste di aggregazione, di valorizzazione delle tradizioni, di promozione della integrazione sociale e culturale.

Di norma le attività e le iniziative beneficiarie dei contributi comunali devono avere sede nel territorio comunale. Possono essere concessi contributi per attività e iniziative che si svolgono fuori dal territorio comunale se esse hanno tra gli obiettivi anche la valorizzazione e promozione dell'immagine di Cortona, o comunque la valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, artistico, sociale della comunità cortonese.

Art. - 4 Soggetti beneficiari dei contributi

I contributi e i benefici economici possono essere concessi a:

- a) Persone giuridiche pubbliche e private aventi sede nel Comune di Cortona, quali istituti scolastici, associazioni, fondazioni, cooperative sociali e culturali, onlus in generale;
- b) Persone giuridiche pubbliche e private, senza fini di lucro, non residenti nel territorio comunale, per attività, iniziative mirate e di pubblico interesse, realizzate nel territorio comunale a beneficio della Comunità Cortonese;
- c) Persone giuridiche pubbliche e private individuate dall'Amministrazione Comunale come partner per la realizzazione di progetti di interesse pubblico, di vasto impegno organizzativo e di alto grado di incidenza culturale.

Art. 5 – Determinazione delle risorse destinate ai contributi

1. L'Amministrazione Comunale procede, anno per anno, sull'apposito capitolo di bilancio, alla determinazione delle risorse che intende destinare ai contributi di cui al presente regolamento.
2. La valutazione delle domande ed il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili e con osservanza delle presenti disposizioni.

Art. – 6 Emanazione di bando di evidenza pubblica

Entro 45 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione annuale il dirigente competente emana un bando ad evidenza pubblica per la assegnazione dei contributi oggetto del presente regolamento, relativo alle attività e iniziative da realizzarsi nell'anno solare corrente.

Art. – 7 Termine di presentazione delle domande

1. I soggetti di cui al precedente art. 4, che intendano chiedere l'assegnazione di contributi previsti dal presente regolamento, presentano la domanda all'Amministrazione Comunale entro il 30 ottobre di ogni anno, per attività e iniziative realizzate e da realizzarsi nell'anno corrente.

Art. – 8 Assegnazione dei contributi

1) I contributi sono assegnati con determinazione del Dirigente di Settore, nei limiti di cui all'art. 5) e nel rispetto dei criteri di valutazione di cui all'articolo 9). A tal proposito viene costituita una commissione di consulenza costituita dall'assessore alla cultura, dal direttore del servizio cultura e turismo, dal conservatore di parte comunale del Maec (Museo dell'Accademia Etrusca e della città di Cortona)

- 2) Entro il 31 dicembre il dirigente competente assegna i contributi con propria determina relativamente alle attività svolte nell'anno corrente.

Art. 9 – Criteri per l'assegnazione

1. Il sostegno finanziario di cui all'art. 2 punto 1 viene decretato dal Dirigente competente, fermo il disposto dell'art. 5 ,inteso a valutare i requisiti soggettivi del richiedente e quelli oggettivi delle iniziative, con particolare riguardo alla congruità delle spese e delle entrate previste, sulla base di un punteggio assegnato sulla scorta dei seguenti criteri:

- a) valutazione dei contenuti dell'attività o dell'iniziativa proposta secondo il parametro della intrinseca "rilevanza sociale" intesa come rilevanza congiunta dei sottostanti aspetti:
 - perseguimento d'interessi di carattere generale;(max 20 punti)
 - natura del servizio prestato o dell'iniziativa promossa con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente alla generalità dei soggetti o a categorie sociali svantaggiate;(max 10 punti)
 - attività o iniziative volte alla prestazione di servizi non erogati o solo in parte erogati da enti pubblici;(max 10 punti)
 - tipo di organizzazione con priorità a quelle che operano senza fini di lucro a favore di terzi;(max10 punti)
- b) valutazione della rappresentatività del soggetto richiedente da valutare in termini di ampiezza della base associativa e di anzianità del soggetto medesimo (max 30 punti).
- c) considerazione del carattere di originalità e d'innovatività del progetto presentato e di qualità progettuale (max 20 punti).

2. L'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono stabilite in riferimento:

- a)al sostegno fornito da altri enti pubblici o privati (sponsor);
- b)al contributo richiesto rispetto al conto complessivo;
- c)alla capacità economica del richiedente.

3. I contributi possono essere erogati solo a fronte, normalmente, di spese vive, relative allo svolgimento dell'iniziativa, dell'attività, della manifestazione oggetto della richiesta. Rimane inteso che non sono considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte di propri soci o aderenti.

4. E' comunque facoltà del Dirigente non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, manifestazione o attività oggetto della domanda.

5. L'entità del contributo concedibile non può in ogni caso superare la differenza tra le spese ritenute ammissibili ai sensi dei commi precedenti e le entrate relative all'iniziativa, manifestazione o attività specifica oggetto della richiesta.

6. La concessione di contributo di cui al presente regolamento non conferisce diritto alcuno di continuità per gli anni successivi.

Art. 10 – Modalità di presentazione della domanda per la concessione di contributi.

1. I soggetti di cui al precedente art. 4 possono chiedere al Comune la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi economici.

2. La domanda, presentata su apposito modulo, va indirizzata al Sindaco e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, associazione o organizzazione o suo delegato.

3. Nella domanda, da redigere in conformità con lo schema predisposto allegato al presente regolamento, deve contenere i seguenti dati informativi e documentali:

- denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita iva della persona giuridica o comitato richiedente;
- descrizione e durata dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività che si è realizzata o che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario del Comune;
- finalità dell'intervento ed indicazione dei soggetti interessati o beneficiari;
- dettagliato piano finanziario con indicazione delle varie voci di entrata e di spesa per l'iniziativa, manifestazione, attività che si è realizzata e che si intende realizzare;
- ammontare del contributo richiesto all'Amministrazione Comunale;
- indicazione degli eventuali contributi richiesti o elargiti per l'iniziativa, manifestazione, attività da altri soggetti pubblici o privati (sponsor);
- requisiti del soggetto richiedente ed eventuali esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe a quella proposta;
- presentazione di un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute per l'iniziativa e, impegno a presentarlo per le iniziative che si intendono realizzare per l'anno solare in corso;
- impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella domanda;
- dichiarazione che eventuali attività commerciali previste dall'iniziativa, manifestazione, attività non sono preminenti rispetto ai fini sociali;
- nominativo del soggetto delegato alla riscossione e modalità di pagamento prescelta;
- dichiarazione resa nelle forme di legge relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.

5. Il legale rappresentante del soggetto richiedente dovrà dichiarare nella domanda se il soggetto richiedente benefici dell'uso di locali di proprietà del Comune.

6. Il legale rappresentante del soggetto richiedente dovrà dichiarare nella domanda se il soggetto richiedente sia o no assoggettato alla ritenuta d'acconto del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973.

7. Non saranno prese in considerazione le domande la cui documentazione è incompleta o non conforme a quanto prescritto dal presente articolo.

Art. 11 - Decadenza

I soggetti richiedenti ed assegnatari di contributi di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli:

- 1) In caso di attuazione mancata o parziale delle iniziative, attività, manifestazioni ammesse a contributo o di sostanziale modifica delle stesse,
- 2) In caso di mancata presentazione del rendiconto .

Articolo 12.- Responsabilità

L'Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile sul piano civile, penale e amministrativo in relazione a qualsiasi degli aspetti o eventi derivanti dalla realizzazione del progetto, dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività, oggetto di contribuzione.

Articolo - 13.

Alla fine di ciascun anno, allo scopo di dare pubblica notizia dell'attività contributiva annuale del Comune, l'Amministrazione provvede all'affissione all'Albo pretorio di apposito elenco degli Enti beneficiari dei contributi con l'indicazione delle somme a favore degli stessi erogate.

TITOLO II Patrocini

Art. 15 - Patrocinio del Comune

1. Il Comune, sulla base di quanto prevede lo Statuto Comunale ed ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 267/2000, favorisce l'iniziativa dei cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale, culturale e di promozione del turismo e dello sport che siano rivolte alla collettività.
2. Per il raggiungimento di tale scopo, il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del Patrocinio che rappresenta una forma simbolica di adesione ed una manifestazione di apprezzamento dell'Ente stesso.
3. Il Patrocinio può essere riconosciuto a favore di iniziative, attività o manifestazioni dei soggetti di cui al precedente art. 4 operanti sul territorio, che lo richiedano espressamente.*

Art. 16 - Modalità di presentazione dell'istanza di patrocinio

1. Le iniziative, attività o manifestazioni per le quali viene richiesto di patrocinio devono uniformarsi alle finalità generali della azione dell'Amministrazione Comunale e, in particolare, non devono avere finalità di lucro.
2. L'istanza per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative, attività o manifestazioni deve essere indirizzata al Sindaco, al quale deve pervenire

almeno 30 (trenta) giorni prima della realizzazione dell'iniziativa, attività o manifestazione per la quale si richiede il patrocinio.

3. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovrà illustrare dettagliatamente l'iniziativa, attività o manifestazioni per la quale si richiede il patrocinio, indicandone la data di svolgimento, la natura, il programma, allegando tutto il materiale informativo necessario.

Art. 17 - Concessione del patrocinio

1. Il patrocinio del Comune è concesso dalla Giunta Comunale con propria deliberazione contenente la motivazione della concessione e la forma di realizzazione concreta del patrocinio stesso.

2. L'attribuzione del Patrocinio attribuisce al destinatario la facoltà di menzionare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa, anche attraverso la apposizione dello stemma del Comune, che verrà appositamente fornito. Esso è prioritario rispetto ad altri riconoscimenti. Tutto il materiale che contenga espressa menzione del patrocinio comunale dovrà essere tempestivamente trasmesso all'Amministrazione.